



COMUNE DI BROLO
(Città Metropolitana di Messina)
Ufficio del Sindaco

Ord. N° 72 del 24/12/2021

OGGETTO: Divieto di accensione e lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- ✓ durante il periodo delle festività di fine anno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
- ✓ tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi pur sempre in grado di provocare danni fisici sia per chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;
- ✓ che una serie di conseguenze negative si possono determinare per la quiete pubblica, la sicurezza e l'incolumità delle persone e degli animali domestici e non che sono particolarmente sensibili all'impatto dei botti e fuochi d'artificio;

RILEVATA la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano, in tutto il territorio comunale ed in particolare dei luoghi residenziali;

RITENUTO pertanto, necessario disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773 il quale vieta, senza licenza dell'Autorità Locale di Pubblica sicurezza, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 del Regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTI gli artt. 650 e 703 del Codice Penale;

VISTO l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- 1.** con decorrenza dalla data odierna fino alle ore 24 del giorno 06 gennaio 2022, a tutela della salute e dell'incolumità sia dei cittadini che degli animali il **DIVIETO su tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio comunale, di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette ed oggetti simili.**

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, di importo compreso da € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii., e la successiva confisca, fatte salve eventuali ed ulteriori sanzioni penali ed amministrative disposte da altre fonti normative vigenti in materia.

La POLIZIA MUNICIPALE e gli agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
(Isp. C. Santo Amanti)



IL SINDACO
(On. Giuseppe LACCOTO)